

Il senato converte in legge il dl 74/2012. Le regioni devono pubblicare il rendiconto degli incentivi

Sisma Emilia, aiuti al non profit

Contributi estesi agli enti che hanno subito lo stop dell'attività

DI MARILISA BOMBI

Il presidente delle regioni interessate dal terremoto del 20 e 29 maggio scorso dovranno pubblicare, sui propri siti istituzionali, il rendiconto delle contabilità speciali relative ai contributi e alle erogazioni liberali. Contributi devono essere concessi anche agli enti non profit del settore sociale che hanno dovuto sospendere la propria attività. Estensione delle deroghe in materia edilizia già previste per la regione Emilia Romagna ai comuni del Veneto e Lombardia e semplificate le procedure per l'agibilità sismica. I segretari comunali disponibili rinforzano gli organici dei comuni terremotati. Queste, in sintesi, alcune delle modifiche apportate al decreto legge terremoto 74/2012 convertito ieri in legge dall'aula del senato.

NESSUNO ESCLUSO DAI CONTRIBUTI. Con la legge di conversione, sono state rideterminate le categorie beneficiarie dei contributi che lo potranno ottenere, tuttavia, soltanto previa presentazione di perizia giurata. Sono state comprese, infatti, anche le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà.

AGIBILITÀ E SICUREZZA SISMICA. Sono state anche semplificate le disposizioni in materia di agibilità sismica per alcune categorie produttive. In particolare, è stato previsto che per magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari e zootecniche è sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità

ordinaria. Comunque, entro dicembre del 2016 e del 2020 la sicurezza sismica degli edifici dovrà essere rispettivamente pari o inferiore al 30% e superiore del 50% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

TUTELA DELL'AMBIENTE. È stata, inoltre, prevista la deroga alla durata delle installazioni precarie consentite dal testo unico per l'edilizia, di norma, per 90 giorni. Nel caso delle imprese terremotate le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti.

POTENZIATI GLI ORGANICI CON I SEGRETARI COMUNALI. Il ministero dell'interno è autorizzato a mettere a disposizione dei sindaci dei comuni che hanno subito danni i segretari comunali non titolari di sede per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, saranno utilizzati per l'espletamento delle attività connesse all'emergenza, a prescindere dalle loro mansioni tipiche.

SCUOLE E ASILI. I contributi per la messa in sicurezza delle scuole saranno assegnati anche alle scuole per la prima infanzia e ciò a modifica di quanto originariamente previsto nel decreto legge che non aveva tenuto in considerazione questa categoria di utenti.

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA. Un nuovo articolo è stato introdotto nel testo del decreto legge contenente la disciplina tesa a contrastare l'infiltrazione criminosa nella fase della ricostruzione, individuando anche nel trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, lo smaltimento di rifiuti, l'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, la guardiana di cantieri, il confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, le categorie di lavori a maggior rischio di infiltrazione.

PROROGA TERMINI E LIQUIDAZIONE DEI CREDITI. Sono stati rinviati al 31 dicembre di quest'anno tutti i termini di scadenza originariamente previsti al 31 luglio in ambito processuale. Peraltro, tutta la pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono provvedere al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. E lo devono fare entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.

—© Riproduzione riservata—

NOVITÀ PER LE ZONE TERREMOTATE

- Contributi per la ricostruzione delle scuole materne e non solo per quelle dell'obbligo
- I segretari comunali in disponibilità possono essere comandati nei comuni terremotati
- Le prefetture redigono l'albo fornitori delle imprese al fine di scongiurare il pericolo dell'infiltrazione mafiosa
- Tutta la PA entro 60 giorni deve liquidare le fatture sospese delle imprese con sede nei comuni terremotati
- Sospesi fino al 31 dicembre i termini dei processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio
- delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
- Per le attività produttive è sufficiente la normale agibilità e viene rinviato l'obbligo dell'agibilità sismica.

